

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
393/2012/E/EFR

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GSE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2009, GOP 71/09, SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A RIFIUTI, SITO NEL COMUNE DI FILAGO (BG), NELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ ECOLOMBARDIA 4 S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 ottobre 2004, n. 175/04 (di seguito: deliberazione 175/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, n. 188 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: deliberazione 22/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica (di seguito: prima convenzione) stipulata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991 (di seguito: legge 9/91), tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.A (di seguito: GRTN) e la società Ecolombardia 4 S.p.A., attualmente con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Ecolombardia 4 o parte) per una potenza convenzionata lorda pari a 7.100 kW;

- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica (di seguito: seconda convenzione) stipulata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9/91, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.A (di seguito: GRTN) e la Ecolombardia 4 Spa, per una potenza convenzionata lorda pari a 1.800 kW;
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE - Gestore dei sistemi energetici Spa (di seguito: GSE) e sottoscritto dal delegato rappresentante della Ecolombardia 4, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto in oggetto nei giorni 20 e 21 settembre 2011;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 30 novembre 2011 e ricevuto dal GSE in data 19 dicembre 2011 (prot. GSE n. A20110362888);
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale trasmessa dal GSE alla Ecolombardia 4 e, per conoscenza, all'Autorità in data 4 gennaio 2012 (prot. GSE n. P20120001645, prot. Autorità n. 644/A dell'11 gennaio 2012);
- l'istanza di riesame delle risultanze istruttorie trasmessa dalla parte al GSE e, per conoscenza, all'Autorità in data 16 aprile 2012 (prot. Ecolombardia 4 EL4/GD/2012/021, prot. Autorità 12240/A del 19 aprile 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione GOP 71/09, si è avvalsa del GSE per effettuare le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti, sito nel comune di Filago (BG) (di seguito: impianto), di cui è titolare la parte, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d), della tabella 1, del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse) e, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 175/04, alla maggiorazione dei prezzi di cessione nella misura massima prevista del 20%, ai sensi del titolo II, punto 6, del provvedimento Cip 6/92;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso notificato dal GSE alla parte in data 9 settembre 2011 (prot. GSE/P20110052419), si è svolta nei giorni 20 e 21 settembre 2011, da parte di un Nucleo ispettivo costituito da quattro (4) ispettori;
- la verifica ispettiva, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti, di cui al provvedimento Cip 6/92, quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata lorda, ottenuta cumulando due differenti convenzioni, pari complessivamente a 8,9 MW;
 - il rispetto della *quantità strettamente indispensabile* (QSI) per gli impianti di cui alla lettera e), della tabella 1, del provvedimento Cip 6/92 che, su base

- annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip 6/92;
- l'effettiva corrispondenza tra le specifiche tipologie e caratteristiche di impianto dichiarate e quelle effettive, valutando la coerenza con i trattamenti economici riconosciuti;
 - i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che, ai fini di quanto previsto dal provvedimento Cip 6/92:
 - l'impianto in oggetto ha natura unitaria e non suddivisibile in una sezione di incenerimento dei rifiuti separata da quella di produzione dell'energia elettrica;
 - il valore forfetario dei consumi dei servizi ausiliari dell'impianto, previsto, con riferimento all'anno 2003 in misura pari al 7,5% della produzione lorda dalla prima convenzione ed in misura pari al 5,5 % della produzione lorda dalla seconda convenzione e, con riferimento agli anni successivi, in misura pari al 5,5% della produzione lorda per entrambe le convenzioni, non rappresenta adeguatamente il consumo effettivo dei servizi ausiliari e determina quantitativi di energia elettrica ammessi ad incentivazione significativamente maggiori di quelli effettivamente immessi in rete;
 - la differenza tra i quantitativi di energia pagati dal GSE ai prezzi incentivanti del provvedimento Cip 6/92 e quelli effettivamente immessi in rete è stata acquistata dalla Ecolombardia 4 nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura da imprese di vendita di energia elettrica a prezzi di mercato decisamente inferiori ai prezzi incentivanti, di cui al provvedimento Cip 6/92;
 - con riferimento al periodo compreso tra l'inizio della decorrenza della convenzione e il 31 dicembre 2010, la differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli effettivamente immessi in rete ed i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla parte nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura, ha comportato un indebito vantaggio per la parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico;
 - l'impianto ha utilizzato idrocarburi in misura inferiore alla quantità strettamente indispensabile (QSI), prevista dalla deliberazione 188/06, senza comportare violazioni di detta disposizione.
 - con istanza di riesame 16 aprile 2012, la parte ha contestato i principali esiti della verifica ispettiva comunicati dal GSE, sostenendo sostanzialmente che la deliberazione 2/06 è applicabile alle sole centrali di produzione di energia elettrica e non anche ai cd. termovalorizzatori e che la specificità degli impianti alimentati a rifiuti comporti imprescindibilmente la separazione della sezione di incenerimento rifiuti da quella di recupero energetico, considerando come servizi ausiliari di centrale solo quelli attribuibili alla sola sezione di recupero energetico.

RITENUTO CHE:

- l'istanza di riesame della parte non possa essere accolta e le conclusioni istruttorie raggiunte dal GSE debbano essere confermate per le motivazioni riportate nella relazione allegata al presente provvedimento (Allegato A, paragrafi 8 e 9);
- sia necessario che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 22/07, operi il recupero amministrativo, nei confronti della Ecolombardia 4, degli importi indebitamente percepiti;
- gli importi di cui al precedente alinea siano determinati convenzionalmente in misura pari alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli effettivamente immessi in rete ed i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla parte nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
- i criteri descritti debbano essere applicati anche con riferimento ai periodi residui di vita delle convenzioni, qualora ne ricorrano le condizioni

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Relazione degli uffici DVGC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE - Gestore dei servizi energetici SpA, in avvalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2009 GOP 71/09, sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti sito nel comune di Filago (BG), nella titolarità della società Ecolombardia 4 Spa.*", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico operi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1 e dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 22/07, il recupero amministrativo nei confronti della società Ecolombardia 4 S.p.A. degli importi indebitamente percepiti, determinati convenzionalmente in misura pari alla differenza tra i ricavi derivanti dalla cessione al GSE di quantitativi di energia superiori a quelli effettivamente immessi in rete ed i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla parte nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alla società Ecolombardia 4 S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, affinché provveda ad operare i recuperi amministrativi di quanto indebitamente percepito dalla società Ecolombardia 4 S.p.A, ed al GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A, per i seguiti di competenza;

5. di dare altresì mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, per i seguiti di competenza.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni